



Intesa per l'attestazione dell'esito del controllo di cui all'art. 1, comma 5, della legge regionale 17 marzo 2023, n. 13 (Disposizioni per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara) ai fini della prosecuzione del processo di fusione del nuovo Comune di Pescara.

il Presidente del Consiglio Regionale dott. Lorenzo Sospiri ed il Presidente della Giunta Regionale dott. Marco Marsilio, allo scopo di procedere all'attestazione della sussistenza delle condizioni previste dall'art.1, comma 5, della L.R. n.13/2023:

VISTA la legge regionale 17 marzo 2023, n. 13 (Disposizioni per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara) con cui sono state dettate nuove disposizioni e tempistiche del processo di fusione volto all'istituzione del nuovo Comune di Pescara, con particolare riguardo ai seguenti commi dell'articolo 1:

✓ comma 2 a mente del quale *“Il nuovo Comune di "Pescara" è istituito a decorrere dal 1o gennaio 2027, su espressa richiesta, mediante deliberazione consiliare, di almeno due dei tre Comuni coinvolti nel processo di fusione e qualora il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale, previo accertamento congiunto da parte del Servizio competente in materia di enti locali e aggregazioni sovracomunali della Giunta regionale e del Servizio Legislativo del Consiglio regionale, prendano atto che, alla data del 30 settembre 2023, ricorrono tutte le seguenti condizioni:*

a) *avvenuto completamento, da parte di almeno due dei tre Comuni interessati, delle attività di cui al comma 13;*

b) *avvenuta attivazione, da parte di almeno due dei tre Comuni interessati, della gestione unica e dell'esercizio associato di almeno due delle funzioni fondamentali comunali elencate dal comma 27 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) nonché di almeno tre delle ulteriori attività e funzioni di cui al comma 14;*

c) *adozione e trasmissione della proposta di statuto provvisorio del nuovo Comune di "Pescara" da parte dell'Assemblea costitutiva.”*

✓ comma 5 secondo cui *“Qualora si sia configurata l'ipotesi di istituzione del nuovo Comune di "Pescara" alla data del 1o gennaio 2027, al fine di favorire una efficace prosecuzione del processo di fusione, sono espletati due monitoraggi intermedi, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 4, volti ad accertare rispettivamente che, alla data del 31 dicembre 2024 e del 31 dicembre 2025, i Comuni coinvolti nel processo di fusione abbiano attivato, con riferimento a ciascuna fase di monitoraggio, la gestione unica e l'esercizio associato di:*

- a) *almeno ulteriori due funzioni fondamentali comunali di cui al comma 27 dell'articolo 14 del d.l. 78/2010;*

- b) *almeno altre tre attività e funzioni ulteriori di cui al comma 14.”.*

✓ comma 6 secondo cui *“Nelle ipotesi di esito negativo del primo controllo di cui al comma 5 oppure di omessa trasmissione delle relazioni di cui al comma 24, e' attivato il potere sostitutivo di cui al comma 29, anche mediante la nomina di più di un commissario ad acta, nei confronti di tutti i Comuni coinvolti, con la conseguenza che la gestione della restante fase del processo di fusione e' affidata esclusivamente al commissario o ai commissari incaricati. Se l'esito negativo del primo controllo riguarda un solo Comune, e' attivato il potere sostitutivo di cui al comma 30 ed il commissario ad acta si sostituisce all'ente inadempiente fino alla conclusione del processo di fusione nel rispetto delle tempistiche previste dalla presente legge, collaborando, al riguardo, con gli altri Comuni coinvolti. In tale ultimo caso, il potere sostitutivo di cui al primo periodo trova applicazione anche qualora il secondo monitoraggio intermedio di cui al comma 5 si concluda con esito negativo con riferimento ad uno o ad entrambi i comuni non commissariati coinvolti nel processo di fusione. Nelle ipotesi in cui il potere sostitutivo sia esercitato nei confronti di tutti i Comuni interessati non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 25, lettera a) e 31”*

✓ comma 24 secondo cui *“Ai fini dell'espletamento dei monitoraggi intermedi di cui al comma 5, l'Assemblea trasmette agli organi di cui al comma 22, rispettivamente entro e non oltre il 31 dicembre 2024 ed entro e non oltre il 31 dicembre 2025, due relazioni intermedie e dettagliate dalle quali si evinca, per ogni singola fase di monitoraggio, l'attivazione da parte dei Comuni coinvolti*

delle funzioni e delle attività indicate al medesimo comma 5. In tal caso gli esiti del monitoraggio sono attestati rispettivamente entro il 31 gennaio 2025 ed entro il 31 gennaio 2026.”

RICHIAMATA la precedente intesa (prot.417967/23 del 12/10/2023) con la quale si è preso atto della sussistenza di tutte le condizioni poste dalla L.R. n.13 del 17/03/2023 ai fini dell'istituzione del nuovo Comune di Pescara con decorrenza 1° gennaio 2027 e dell'attestazione dell'esito positivo del controllo previsto dall'art.1, comma2, della menzionata legge regionale, accertato congiuntamente dal Servizio competente in materia di enti locali e aggregazioni sovracomunali della Giunta regionale e del Servizio Legislativo del Consiglio regionale (prot.0412644/23 del 9/10/2023);

VISTA la nota pervenuta dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea costituiva per il processo di fusione, contenente la *“Relazione per monitoraggio intermedio di cui ai commi 5 e 24 dell'art. 1 - l.r. n. 13/2023”* (di seguito Relazione) approvata dall'Assemblea costituiva del comune di *“Nuova Pescara”* il 23 dicembre 2024 ed acquisita al prot. della Giunta regionale n.501511 del 24.12.2024 e al prot. del Consiglio regionale n. 12564 del 27.12.2024 unitamente ai seguenti allegati:

- deliberazione dell'Assemblea Costitutiva di approvazione della relazione intermedia e dettagliata;
- relazione intermedia e dettagliata approvata dall'Assemblea Costitutiva in data 23.12.2024;
- n. 5 deliberazioni del Consiglio comunale di Pescara di approvazione delle convenzioni e delle relative "analisi di fattibilità per il conferimento degli Uffici associati";
- n. 5 deliberazioni del Consiglio Comunale di Montesilvano di approvazione delle convenzioni e delle relative "analisi di fattibilità per il conferimento degli Uffici associati";
- n. 5 deliberazioni del Consiglio Comunale di Spoltore di approvazione delle convenzioni e delle relative "analisi di fattibilità per il conferimento degli Uffici associati";
- n. 5 convenzioni sottoscritte dai Sindaci dei tre Comuni in data 23.12.2024;
- n. 5 "analisi di fattibilità per il conferimento degli Uffici associati" predisposte dalla soc. Poleis di Ferrara.

PRESO ATTO della nota prot. n. 0027835/25 del 24 gennaio 2025, a firma congiunta del Dirigente del Servizio istituzionali ed Enti territoriali della Giunta regionale e del Dirigente del Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi del Consiglio regionale, avente ad oggetto *“Legge regionale 17 marzo 2023, n. 13 (Disposizioni per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara) – Accertamento delle attività poste in capo ai tre Comuni coinvolti nel processo di fusione – monitoraggio intermedio al 31 dicembre 2024.”* che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che la predetta nota dirigenziale ha accertato la sussistenza delle singole condizioni poste dalla legge regionale n. 13 del 2023 ai fini della prosecuzione del processo di fusione in parola sulla base delle risultanze contenute nell'accluso documento istruttorio, denominato *“Accertamento delle attività svolte dai tre Comuni coinvolti dal processo di fusione – Monitoraggio intermedio”*, da cui si desumono le seguenti conclusioni finali:

a. Avvenuta attivazione, da parte di almeno due dei tre Comuni interessati, della gestione unica e dell'esercizio associato di almeno ulteriori due delle funzioni fondamentali elencate dal comma 27 dell'art. 14 del d.l. 78/2010: ESITO POSITIVO

1. *“Catasto, ad eccezione delle funzioni Mantenate dallo Stato ai sensi della normativa vigente”;*
2. *“Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale”.*

b. Avvenuta attivazione, da parte di almeno due dei tre Comuni interessati, della gestione unica e dell'esercizio associato di almeno altre tre attività e funzioni ulteriori di cui al comma 14 dell'articolo 1 della l.r. 13/2023: ESITO POSITIVO

1. *predisposizione di un sistema informativo unico ed integrato, con riferimento a: applicativi (software), sistemi gestionali, infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, archivi documentali;*
2. *promozione turistica;*
3. *funzioni in materia di energia (pubblica illuminazione, manutenzione degli impianti tecnologici, servizi pubblici di distribuzione del gas).*

Sulla scorta di quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l.r. 13/2023

ESPRIMONO L'INTESA

ai fini della presa d'atto della sussistenza di tutte le condizioni poste dalla L.R. n. 13 del 17/03/2023 (*Disposizioni per l'istituzione del Nuovo Comune di Pescara*) ai fini della prosecuzione del processo di fusione del nuovo Comune di Pescara e dell'attestazione dell'esito positivo del controllo previsto dall'art. 1, comma 5, della L.R. n. 13/2023.

Il Presidente del Consiglio Regionale
dott. Lorenzo Sospiri



27/01/2025

Il Presidente della Giunta Regionale
dott. Marco Marsilio

